

Allegato "C" al N. 44278/23492 Rep.

STATUTO

Articolo 1 - Costituzione - Sede - Delegazioni

1.1 È costituita la

FONDAZIONE LAB00 ETS

1.2 . La Fondazione ha sede in Milano

Le variazioni di indirizzo all'interno del Comune non costituiscono modificazioni dello Statuto.

Delegazioni e uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all'estero onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

1.3 La Fondazione è un Ente del Terzo Settore regolata dalle norme disposizione del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (di seguito Codice del Terzo Settore o CTS) e residualmente dalle disposizione del Codice Civile Libro I

1.4 La Fondazione non ha scopo di lucro.

Articolo 2 Finalità, scopo ed attività

2.1 La Fondazione nel perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale individuate nel consentire alle fasce più deboli della popolazione di accedere a beni e servizi essenziali per condurre una vita dignitosa, intende svolgere in via principale ai sensi dell'articolo 25, c 1, D Lgs 117/2017, attività di interesse generale nei seguenti settori:

* in riferimento alla lettera u) del richiamato articolo 5, comma 1, attività di beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'articolo 5 del Codice del terzo settore, ed in particolare, in via esemplificativa e non esaustiva

- predisposizione di servizi diretti alla distribuzione di derrate alimentari e altri prodotti, anche in collaborazione con altri enti senza scopo di lucro, privati o pubblici, italiani o stranieri anche al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica e i referenti istituzionali sul tema della povertà,

- predisposizione di servizi, anche in collaborazione con altri enti, privati o pubblici, italiani o stranieri, diretti alla utilizzazione di servizi essenziali per la salute e la cura della persona e anche accompagnando le famiglie vulnerabili nella costruzione dei progetti di vita verso l'inclusione sociale educativa e lavorativa

* in riferimento alla lettera h); "Ricerca Scientifica di particolare interesse sociale" ed in particolare, in via esemplificativa e non esaustiva:

- in riferimento al miglioramento degli interventi sociali a favore delle persone povere e delle loro famiglie

- in riferimento agli studi sociologici ed economici sui temi della disuguaglianza, della povertà e dei loro effetti

- in riferimento allo sviluppo di tecnologie con dirette applicazioni sociali

2.2 La Fondazione, al fine di svolgere e raggiungere i propri scopi, potrà tra l'altro implementare e sostenere un modello ibrido di collaborazione tra aziende , enti non profit e pubblica amministrazione anche attraverso acquisizione partners e sponsors per il sostenimento dei progetti;

2.3 Per il raggiungimento dei suoi scopi, la Fondazione potrà tra l'altro:

- a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
- c) partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
- d) costituire ovvero partecipare a società di capitali che svolgano in via strumentale ed esclusiva attività diretta al perseguimento degli scopi statutari;
- e) assumere, direttamente o indirettamente, la gestione e la promozione di altre realtà/strutture funzionali alle finalità ed alle attività della Fondazione;
- f) gestire direttamente o indirettamente spazi funzionali agli scopi e alle attività istituzionali di cui all'art. 2 del presente statuto;
- g) stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte di attività;
- h) istituire premi e borse di studio;
- i) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

La Fondazione potrà inoltre svolgere in via secondaria, strumentale e non prevalente, secondo il disposto dell'articolo 6 del D.Lgs. n. 117/2017 e in genere, secondo i criteri e i limiti previsti dalla normativa vigente, tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari ritenute dall'organo di amministrazione necessarie od utili per il conseguimento degli scopi della Fondazione, con esclusione delle attività riservate per legge o regolamento a soggetti appositamente autorizzati o che richiedano particolari requisiti non posseduti dalla Fondazione stessa.

2.4 La Fondazione può effettuare attività di raccolta fondi in tutte le forme idonee e consentite dalla legge tempo per tempo vigente, con espresso riferimento a quanto previsto in tema di ETS dall'articolo 7 del D.Lgs. n. 117/2017.

Articolo 3 - Vigilanza

3.1 Le autorità competenti vigilano sull'attività della Fondazione ai sensi del D.Lgs. n. 117/2017 e delle altre norme applicabili alla Fondazione stessa.

Articolo 4 - Patrimonio

4.1 Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- dai beni apportati dai Fondatori raccolti dal Comitato Lab00 Onlus (patrimonio fondativo)
- dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno alla Fondazione destinati ad incremento del patrimonio, compresi quelli dalla stessa acquisiti a tale scopo secondo le norme del presente statuto;
- dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
- dalla parte di rendite non utilizzate che, con delibera del Comitato

Direttivo, può essere destinata a incrementare il patrimonio;

- da contributi attribuiti al patrimonio dell'Unione Europea, dallo Stato, da Enti territoriali o da altri enti pubblici.

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;

- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie che non siano espressamente destinate al patrimonio;

- da eventuali altri contributi attribuiti dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti territoriali o da altri enti pubblici non attribuiti a incremento del patrimonio;

- da contributi di qualsiasi forma concessi da Fondatori Promotori e Partecipanti, che non siano espressamente destinati a incremento del patrimonio;

- dagli avanzi di gestione delle attività di interesse generale e delle attività svolte dalla Fondazione nei limiti e termini di cui al D.Lgs. n. 117/2017.

4.2 Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Articolo 5 Esercizio finanziario

5.1 L'esercizio finanziario della Fondazione, che non ha scopo di lucro, ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno

5.2 Il Consiglio di Amministrazione approva entro il 31 dicembre il bilancio preventivo del successivo esercizio ed entro il 30 giugno successivo il bilancio consuntivo dell'esercizio decorso, nonché il bilancio sociale ai sensi dell'articolo 14 del D.Lgs. n. 117/2017, predisposto dal Consiglio di Amministrazione.

5.3 Per la redazione del bilancio, del bilancio sociale e per la modalità di tenuta della contabilità si osservano le regole dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 117/2017.

5.4 La Fondazione agisce nel rispetto del principio di assenza di scopo di lucro, rispettando, in particolare, l'articolo 8 del D.Lgs. n. 117/2017; è conseguentemente vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a fondatori, soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

Articolo 6 - Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione

- il Presidente della Fondazione;

- il Comitato dei Garanti

- l'Organo di controllo.

- Comitato Scientifico (se istituito)

Articolo 7 - Consiglio di Amministrazione

7.1 Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di amministrazione della Fondazione.

Esso è composto da un numero variabile di componenti da tre a nove, tutti nominati dal Comitato dei Garanti.

7.2 I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al quarto esercizio dalla loro nomina e possono essere riconfermati.

7.3 La carica di membro del Consiglio di Amministrazione è compatibile con quella di membro del Comitato dei Fondatori

7.4 Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso.

7.5 Il Consiglio di Amministrazione provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria ed alla gestione della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione provvede a:

- a. predisporre i programmi e gli obiettivi della Fondazione;
- b. predisporre, ove opportuno, il regolamento della Fondazione
- c. individuare, ove opportuno, i dipartimenti della Fondazione e procedere alla nomina dei relativi responsabili, determinandone funzioni, natura e durata del rapporto;
- d. predisporre, ove opportuno, budget previsionali e piani pluriennali in relazione alle attività;
- e. predisporre il bilancio consuntivo,
- f. deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e contributi;
- g. deliberare eventuali modifiche statutarie che devono essere ratificate dal Comitato dei Garanti
- h. deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio che deve essere ratificato dal Comitato dei Garanti;
- i. nominare il Comitato Scientifico
- l. può nominare Amministratori Delegati per il componimento di attività determinate.

7.6 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno una volta al mese su iniziativa del Presidente, ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, del membro più anziano. Per la convocazione non sono richieste formalità particolari, se non che deve avvenire con mezzi idonei di cui si abbia prova di avvenuta ricezione da parte del destinatario (all'indirizzo dallo stesso comunicato) e deve essere inviata almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire tre giorni prima della data fissata. Le riunioni sono presiedute dal Presidente ovvero, in caso di sua assenza od impedimento, dal membro più anziano.

7.7 Il Consiglio di Amministrazione delibera in ogni caso con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti.

Articolo 8 - Presidente della Fondazione

8.1 Il Presidente della Fondazione è nominato dal Consiglio di Amministrazione fra i suoi membri.

8.2 Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.

8.3 Il Presidente cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

Articolo 9 - Comitato dei Garanti

9.1 Il Comitato dei Garanti è formato inizialmente dai Fondatori, può essere allargato con deliberazione presa a maggioranza dei due terzi dei componenti il Comitato.

Tutti i componenti restano in carica sino a dimissioni, morte, sopravvenuta incapacità, ovvero sino al compimento del settantacinquesimo anno di età.

Il componente/fondatore che per qualunque causa sia venuto a cessare può essere sostituito da altra persona cooptata dal Comitato stesso a maggioranza dei due terzi, scelto preferibilmente tra fra gli eredi del componente/fondatore cessato.

Il Comitato dei Garanti si compone quanto meno di tre persone.

9.2 Il Comitato dei Garanti, è il custode ed il garante delle finalità istituzionali della Fondazione.

Al medesimo spettano le seguenti competenze:

- a) nominare il Consiglio di Amministrazione e l'Organo di Controllo.
- b) ratificare le deliberazioni di modifica di statuto e quelle che determinano lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio

Può eleggere nel suo seno un Presidente.

Articolo 10 - Requisiti di onorabilità

10.1. I soggetti che assumono le cariche sociali devono essere in possesso, oltre a quanto prescritto dal Codice Civile, dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza.

10.2. Il venir meno dei citati requisiti nel corso della carica sociale costituisce causa di decadenza del soggetto dalla carica stessa.

10.3. Sono considerati requisiti di onorabilità:

- a) non aver riportato condanne definitive, ivi comprese le sanzioni definitive di cui alla Legge 24 novembre 1981 n. 689, per delitti contro il patrimonio, contro la Pubblica Amministrazione, contro la pubblica fede, contro l'economia pubblica, o per delitti non colposi per i quali la legge preveda la pena della reclusione non inferiore, nel massimo, a cinque anni;
- b) non essere stati sottoposti alle misure di prevenzione disposte ai sensi della Legge 27 dicembre 1956 n. 1423 o della Legge 31 maggio 1965 n. 575 e successive modificazioni e integrazioni;
- c) non aver subito provvedimenti disciplinari che abbiano comportato la sospensione dagli albi professionali di eventuale appartenenza.

10.4. I soggetti destinati a rivestire le cariche sociali debbono inoltre essere scelti preferibilmente tra soggetti che si siano impegnati o contraddistinti in campo sociale o culturale.

10.5. Non possono rivestire cariche sociali gli amministratori o i soci di enti che hanno per oggetto sociale attività incompatibili o comunque contrastanti con lo scopo e le attività della Fondazione.

Articolo 11 - Organo di controllo e revisione

11.1 L'Organo di controllo può essere monocratico o collegiale secondo quanto stabilito dal Comitato dei Garanti; nel caso di organo collegiale, è composto da tre membri effettivi e due supplenti.

11.2 Esso resta in carica, il primo nominato per due esercizi, poi per quattro esercizi di modo che l'organo di controllo non abbia a scadere assieme al Consiglio di Amministrazione-

11.3 L'Organo di controllo è nominato dal Comitato dei Garanti, esso vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento, esercitando, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza

delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attestando che l'eventuale bilancio sociale sia redatto in conformità alla Legge.

11.4 I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e, a tal fine, possono chiedere all'organo di amministrazione notizie sull'andamento delle operazioni della Fondazione o su determinati affari.

11.5 Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

11.6 L'Organo di controllo è invitato ad assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

11.7 All'Organo di controllo può essere affidata la revisione dei conti qualora non vi sia un revisore

Articolo 12 - Scioglimento

12.1 In caso di scioglimento della Fondazione, che deve essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione e ratificata dal Comitato dei Garanti, , verrà nominato l'Organo di liquidazione, in forma collegiale o monocratica, e verranno indicate le modalità di gestione della liquidazione.

12.2 In caso di scioglimento, per qualunque causa, si applicano le disposizioni dell'articolo 9 CTS

Articolo 13 - Clausola di rinvio

13.1 Per quanto non previsto dal presente statuto, si applicano le norme del Codice del Terzo Settore di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, e, in mancanza, le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

F.to FRANCESCO LASAPONARA

F.to GIUSEPPE GALLIZIA

Certifico io notaio che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale su supporto cartaceo e relativi allegati nei miei atti, muniti delle prescritte firme, ai sensi dell'art. 22 D. Lgs. 7-3-2005 n. 82 e art. 68-ter, L. 16-2-1913 n. 89.
Dal mio studio, data dell'apposizione della firma digitale